



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Prot. 1131/2020. U.

AI COLLEGHI SOSTITUTI

AI COLLEGHI VPO

ALLA DOTT.SSA MARIA ASSUNTA PALAZZO

ALLA DOTT.SSA EMMA CARMELA FERRARO

AL DOTT. VINCENZO SCHPEIS

A TUTTO IL PERSONALE AMINISTRATIVO

ALLE SEZIONI DI P.G.

E, P.C.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA FIRENZE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SEDE

AL SIG. PREFETTO DI SIENA

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SIENA

AL SIG. QUESTORE SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI SIENA

AL SIG. CMANDANTE PROVINCIALE GDF SIENA

Oggetto: Direttive organizzative per il contrasto alla diffusione del COVID 19 in relazione all'attività giudiziaria.

Il decreto legge n. 11, entrato in vigore l'8 marzo u.s. con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in pari data, detta prescrizioni vavevoli sin dal giorno appena successivo, ossia dal 9 marzo.

Fatto salvo l'apparato di regole contenuto nel decreto legge n. 9 del 2020, con cui si sono dettate le prescrizioni, per sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze negli uffici giudiziari ricadenti nei distretti di Corte di appello comprensivi dei Comuni facenti parte dell'allora zona rossa delineata per il contenimento dell'epidemia, questo secondo decreto legge prevede diversi tipi di accorgimenti, sulle quali in data odierna si è svolto un ampio confronto con magistrati togati ed onorari e con i principali responsabili dei servizi amministrativi di questo ufficio.

All'esito dell'incontro sono stati adottati gli indirizzi contenuti nel verbale che si allega che, per quanto di interesse, si trasmette alle SS.LL..

Va da sé che si tratta di indicazioni provvisorie, che servono a regolare l'impatto delle nuove disposizioni sulla gestione dell'attività dell'ufficio; le misure organizzative di più ampia portata andranno valutate congiuntamente al Presidente del Tribunale, dopo adeguata interlocuzione con l'Autorità sanitaria regionale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e con l'intesa del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello.

La dott.ssa Palazzo provvederà a curare l'inserimento del verbale di riunione allegato sul sito istituzionale della Procura della Repubblica.

Distinti saluti,

Siena, li 10.3.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello





PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

VERBALE DI RIUNIONE
IN RELAZIONE A QUESTIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO PER IL CONTRASTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID 19

Il giorno 09 del mese di marzo dell'anno 20 alle ore 15.30 presso questa Procura, a seguito di convocazione sono presenti:

- Il Dott. Salvatore Vitello, Procuratore della Repubblica,
- Dott. Nicola Marini, Sostituto procuratore;
- Dott. Daniele Rosa, Sostituto procuratore;
- Dott.ssa Serena Menicucci, Sostituto Procuratore;
- Dott. Niccolò Ludovici, Sostituto Procuratore;
- Dott.ssa Valentina Magnini, Sostituto Procuratore (magistrato segretario)
- Dott.ssa Sara Faina, Sostituto Procuratore;
- Il Dott.ssa Lorena Chiaccherini, Vice Procuratore onorario
- Dott.ssa Maria Luisa Braccalenti, Vice Procuratore onorario
- Dott.ssa Angela D'Ettore Vice Procuratore onorario
- Dott.ssa Maria Luisa Palazzo, Funzionario amministrativo
- Dott. Vincenzo Schepis, Funzionario amministrativo
- Dott.ssa Emma Carmela Ferraro, Funzionario amministrativo

Prende la parola il Procuratore della Repubblica che sottolinea come la odierna convocazione riguardi questioni di carattere organizzativo e gestionale nella prospettiva di attuazione D.L. 08/03/2020 n. 11, finalizzato al contrasto dell'emergenza epidemiologica in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie.

Per quanto riguarda il periodo dal 09.03.2020 al 22.03.2020, tale decreto dispone:

- 1) Il rinvio di tutte le udienze. In conformità alla ratio della disposizione, che è quella del contrasto della emergenza epidemiologica, va considerato come la regola sia quella del **rinvio officioso delle udienze**.
Il provvedimento di rinvio è quindi meramente esecutivo di una prescrizione di legge, in vigore dal 09.03.2020 e conosciuta e conoscibile da chiunque al pari di ogni altra disposizione normativa.

La norma prevede, tuttavia delle deroghe al regime di sospensione.

Sul punto sembra importante rimarcare che poiché la regola è quella del rinvio officioso, l'intervento delle parti o dei loro difensori agisce in deroga alla sua generale applicazione.

Tali deroghe, per quanto qui d'interesse, sono indicate nell'art. 2, comma 2 lett. G), ovvero:

- A) ARRESTI IN FLAGRANZA E FERMI. Le udienze di convalida di qualsiasi forma dell'arresto o del fermo, anche nei casi degli arresti a flagranza differita;
- B) PROCEDIMENTI per i quali gli imputati sono sottoposti a misura cautelare e i relativi termini scadono proprio nel periodo di sospensione;
- C) PROCEDIMENTI IN CUI E' STATA RICHIESTA O APPLICATA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA. In conformità con la ratio del decreto si deve ritenere che la deroga alla generalizzata sospensione non valga in caso di richiesta di misura detentiva non accolta dal GIP;
- D) IN CASO DI RICHIESTA ESPRESSA dei detenuti, imputati, proposti o i loro difensori nei seguenti casi:
 - a) Udienze a carico di persone detenute – salvi i casi di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione;
 - b) Udienze in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza: poiché la norma non contiene specificazioni di sorta, vanno intese tutte le misure cautelari, anche le misure reali;
 - c) Udienze per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - d) Udienze a carico di imputati minorenni.

Essendo il rinvio ufficio⁹⁴ disposto dalla legge, conosciuta o conoscibile da chiunque, e in conformità alla ratio della disposizione, va sottolineato come i **soggetti interessati e abilitati a chiedere il rinvio devono farsi parte diligente quanto più tempestivamente possibile per chiedere la trattazione del processo, in deroga alla sospensione ex lege.**

2) Il D.L. dispone, altresì la SOSPENSIONE dei termini.

In particolare, l'art. 1, comma 2 del Decreto legge, dispone che dal 09.03.2020 sino al 22.03.2020 “*sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti indicati nel comma 1)*”

Il comma 1 parla di “*procedimenti civili e penali PENDENTI presso tutti gli uffici giudiziari*”.

Sulla scorta della summenzionata ratio di contrasto del fenomeno epidemiologico e, dunque, anche per ridurre l'afflusso del pubblico presso le cancellerie, si ritiene che tale disposizione vada intesa nel senso di una generale sospensione dei termini secondo una disciplina assimilabile a quella della sospensione feriale.

Dunque, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2 lett. G) si ritiene che:

- Siano sospesi i termini di scadenza delle indagini preliminari;
- Sia sospeso il termine di 20 giorni per la richiesta di interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p. (peraltro atto non esperibile nel periodo di sospensione);
- Siano sospesi i termini per le impugnazioni.

Si ritiene per ragioni di coerenza sistematica anche con altre disposizioni contenute nel D.L. che non sia sospeso il termine dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p. (il termine di 3 giorni per l'audizione della persona offesa vittima dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis; art. 582, 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, 1 comma n. 2,5, e 5.1 e 577, comma 1 n. 1 c.p.). Tuttavia, si dispone che in caso di problematiche legate al pericolo di contagio, la PG delegata per le indagini contatti il magistrato di turno, che valuterà caso per caso se procedere o meno all'audizione

DISPOSIZIONI PER L'UFFICIO DIBATTIMENTO

Circa i testimoni già citati a cura della Procura per le udienze fissate nei prossimi 15 giorni, si dispone che l'ufficio dibattimento si occupi di revocare le citazioni già effettuate, anche tramite avviso telefonico.

Le citazioni di testimoni per udienze fissate dopo il 22 marzo, non ancora effettuate, saranno al momento sospese.

Si dispone, altresì, per una maggiore diffusione, di pubblicare l'avviso della sospensione anche sul sito Ufficiale della Procura, nonché di mettere appositi avvisi sulla porta d'ingresso del Tribunale, per evitare l'afflusso di persone all'interno del Tribunale.

DISPOSIZIONI PER I VPO.

Si dispone la sospensione di tutte le deleghe per la partecipazione in udienza dei VPO, relative al periodo fino al 22 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe delle misure già in atto.

In questo periodo, tuttavia, si prevede la possibilità di deleghe per la definizione dei procedimenti iscritti mod 21 bis e di quelli da definire mediante decreto penale.

Circa le modalità operative, i Sostituti procuratori faranno pervenire al Procuratore elenco dei fascicoli da delegare ai VPO. Il Procuratore, secondo un criterio oggettivo conferirà le suddette deleghe ai magistrati onorari.

ATTIVITA' DELLE SEZIONI DI PG

In coerenza con la *ratio* del decreto legge e in relazione alla sospensione dei termini, si dispone che le Sezioni sospendano e rinviino l'attività d'indagine già programmata, qualora la stessa possa comportare pericolo di contagio.

In particolare, sarà sospeso lo svolgimento di interrogatori delegati, nonché audizione di persone informate sui fatti.

Fatto salvo l'espletamento di atti urgenti, indicati di volta in volta dal magistrato delegante.

Rimane ferma la trattazione delle deleghe con facoltà di subdelega.

SEGRETERIE

Restano ferme le direttive già impartite con provvedimento del 03.03.2020 a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e Presidente del Tribunale, con dovere di evitare assembramenti di persone.

L'accesso agli Uffici deve essere consentito ad una sola persona alla volta, rispettando le distanze adeguate.

FORO

Si invitano gli Avvocati a depositare le istanze e memorie a mezzo PEC e a valutare di limitare l'accesso ai agli Uffici solo nei casi strettamente necessari.

Fermo restando che, per i provvedimenti di organizzazione più generale si procederà come previsto dal D.L. attraverso una risoluzione congiunta con il Presidente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, i Capi degli Uffici distrettuali e l'Autorità sanitaria.

Il verbale viene chiuso alle 16.30

Il magistrato segretario:

Dott.ssa Valentina Magnini

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Salvatore Vitello